OGGETTO: Certificati medici rilasciati da medici appartenenti alle Forze Armate dello Stato.

All'Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Via La Spezia, 35 00182 ROMA

Si fa riferimento alla nota pari oggetto con la quale sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla possibilità che un medico appartenente alle Forze dell'ordine dello Stato, che rilascia la prescritta certificazione medica di idoneità psico-fisica richiesta per l'acquisizione delle licenze di porto di fucile per uso caccia, una volta cessato dal servizio, continui a svolgere la propria attività professionale.

La questione interessa i medici militari, non più in attività di servizio e, in particolare, se i medici militari collocati, rispettivamente, nella..."riserva" o in "ausiliaria" possano ancora rilasciare la citata certificazione.

Al riguardo il competente Ufficio del Ministero della Salute, con riferimento alla licenza di porto d'armi in genere (e, dunque, anche al porto d'arma corta) ha espresso il parere che di seguito si riporta.

"L'art. 3 del D.M. 28.04.1998 assegna la competenza al rilascio di certificati di idoneità psico-fisica al porto d'armi, in via esclusiva, agli Uffici indicati nello stesso articolo, diversamente rispetto a quanto previsto dall'art. 119 del codice della strada per l'accertamento dell'idoneità alla guida...omissis.

Stante la tassatività della previsione, ne consegue che l'eventuale rilascio di certificazioni di idoneità al porto d'armi, effettuato da medici militari "in ausiliaria" e "in quiescenza" o da altri medici in possesso di codici identificativi, rilasciati dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione per l'accertamento dell'idoneità alla guida, non si configura come legittimo, vista la riserva di competenza assegnata ai soli Uffici sanitari medico-legali delle ASL e alle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, che svolgono per il pubblico tali accertamenti, avvalendosi del proprio personale medico in servizio".

Inoltre, con particolare riguardo ai medici militari, secondo pareri acquisiti presso le Amministrazioni competenti, si rappresenta che le certificazioni in argomento possono essere rilasciate soltanto <u>da personale medico in servizio</u> presso le strutture sopra richiamate, con esclusione, quindi, del personale in quiescenza.

Tuttavia, i competenti Enti militari di questo Dipartimento hanno ritenuto possibile che gli Ufficiali medici in "ausiliaria" o in "riserva" possono rilasciare tali

certificati, purché si trovino nella condizione di trattenuti o richiamati temporaneamente in servizio (ai sensi dell'art. 879 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante *Codice dell'ordinamento militare*) ed operino presso le strutture sanitarie militari di cui all'art. 3 del D.M. 28.4.1998.